

# NEWSLETTER DI INFORMAZIONE GIURIDICA

NUMERO 79  
APRILE 2026

AGSZ Studio di Avvocati

---

*ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare [agsz@agszavvocati.it](mailto:agsz@agszavvocati.it). La nostra informativa privacy è consultabile sul sito [www.agszavvocati.it](http://www.agszavvocati.it)*

---

# IN QUESTO NUMERO

## AMMINISTRATIVO & PENALE

1. Spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in materia di adeguamento dei prezzi dell'appalto di lavori

2. In caso di opera abusiva non sanata, la sola manutenzione costituisce prosecuzione del reato

Pagg. 3 - 4

## ANTITRUST

1. Sanzione di quasi 26 milioni di euro a Morellato S.p.A. per imposizione dei prezzi di vendita e divieto discriminatorio di uso dei *marketplace*

2. Sanzioni per oltre 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food per intesa restrittiva della concorrenza

Pagg. 4 - 6

## COMMERCIO INTERNAZIONALE

Adottato il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Pag. 6

## CONTRATTI

Responsabilità da prodotto: la CGUE fa chiarezza sul termine di prescrizione, sulla prescrizione triennale e sull'estinzione dei diritti dopo dieci anni

Pag. 10

## CRISI D'IMPRESA

Rimesse solutorie: la Cassazione riafferma la bipartizione e ribalta il carico probatorio

Pag. 11

## FAMIGLIA & SUCCESSIONI

1. Polizza vita agli "eredi": è beneficiario chi riveste il titolo al momento del decesso

2. Le attribuzioni tra coniugi durante il matrimonio sono normalmente irripetibili, salvo prova del loro valore eccezionalmente elevato e sproporzionato

Pagg. 11 - 12

## LAVORO

1. Per il Garante Privacy gli account di posta aziendale "individualizzati" legittimano l'ex dipendente a pretendere la consegna di tutti i messaggi trasmessi e ricevuti con quell'account

2. Il DURC non è sufficiente a dimostrare la regolarità contributiva del datore di lavoro

3. I *caregiver* godono delle stesse tutele anti-discriminazione riconosciute ai lavoratori disabili

4. Illegittimo il licenziamento disciplinare in presenza di certificato medico attestante la malattia

Pagg. 12 - 15

## RESPONSABILITA' CIVILE

1. Se i passeggeri sono trattenuti in aeroporto in attesa del volo successivo, risulta violato l'art. 16 Cost. col conseguente diritto al risarcimento del danno

2. Anche se c'è occupazione *sine titulo*, il danno non è *in re ipsa*

3. Se il danno biologico è di rilevante entità, il danno morale si presume

4. Non basta dire "pioggia eccezionale" per invocare il caso fortuito

5. Il risarcimento in forma specifica non si può mai cumulare con quello per equivalente

Pagg. 16 - 18

## SOCIETA'

1. L'acquirente risponde dei debiti dell'azienda acquistata solamente se iscritti nelle sue scritture contabili

2. Non basta la parentela tra soci di società diverse per sostenere l'esistenza di un collegamento societario esterno

3. Negli accordi di risanamento, sono tassabili le plusvalenze generate dalla cessione dell'azienda

Pagg. 18 - 20

## AMMINISTRATIVO & PENALE

**1.** Spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in materia di adeguamento dei prezzi dell'appalto di lavori

In materia di revisione prezzi nei contratti pubblici, non ogni controversia relativa alla revisione del prezzo rientra automaticamente nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendosi verificare in concreto se sussista un potere della P.A. che incida sulla determinazione del compenso dovuto all'appaltatore.

Se la revisione prezzi è disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell'an e/o del quantum dell'adeguamento, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa; al contrario, se la disciplina della revisione impone un obbligo automatico di adeguamento, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la P.A. non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del giudice ordinario.

Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto l'impugnativa di un provvedimento inerente al riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, dell'adeguamento dei prezzi per opere eseguite nell'anno 2022, nell'ambito del contratto di appalto di lavori (**TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 4780 del 14.3.2026**).

**2.** In caso di opera abusiva non sanata, la sola manutenzione costituisce prosecuzione del reato

Afferma la Suprema Corte penale che il principio di "immanenza" dell'abuso edilizio significa che l'abusività di un'opera illecita permane sull'immobile in maniera persistente e ininterrotta

In particolare, non è possibile invocare la prescrizione del reato permanente che inizia a decorrere dall'ultimazione dell'opera o dalla fine dei lavori su di

essa, quando vengano effettuati successivi interventi anche di sola mera manutenzione spicciola.

I giudici di legittimità chiariscono che, oltre al principio dell'“immanenza” dell'abusività dell'opera, si impone l'altro principio della necessaria valutazione “unitaria” dell'opera stessa. Infatti, data la non superabile abusività dell'opera illecita non condonata, gli ulteriori interventi su di essa di qualsiasi tipologia e materialità -realizzati in qualsiasi momento anche successivo alla maturata prescrizione del precedente reato- ne costituiscono, comunque, prosecuzione e si saldano in unica realtà con l'opera abusiva, rendendo appunto l'intervento un nuovo abuso edilizio.

Tale valutazione unitaria del manufatto impedisce di distinguere tra parti illecite e parti regolari, o parti anteriori e parti successive di quello che nei fatti è un unico abuso, che coinvolge nell'originaria illegalità l'intero intervento manutentivo (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 12730 del 7.4.2026**).

## ANTITRUST

**1.** Sanzione di quasi 26 milioni di euro a Morellato S.p.A. per imposizione dei prezzi di vendita e divieto discriminatorio di uso dei *marketplace*

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 17.3.2026 e pubblicato in data 31.3.2026, ha irrogato a Morellato S.p.A. una sanzione di 25.895.043 euro per un'intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, attuata dal luglio 2018 al dicembre 2025.

L'Autorità ha accertato che Morellato ha imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto che i distributori potevano applicare sui canali di vendita online, attraverso precise raccomandazioni ai rivenditori sulle percentuali da applicare.

L'istruttoria ha evidenziato che la condotta è stata attuata attraverso il continuo monitoraggio dei prezzi dei distributori, con sistemi di punizione nei confronti di coloro che non rispettavano le sue istruzioni, successivi richiami e richieste di revoca degli sconti, fino al blocco automatico degli ordini e degli account Amazon, e anche con minacce di recesso dal contratto.

Inoltre, nei contratti di distribuzione, Morellato ha previsto una clausola esplicita che vieta ai suoi distributori di operare su piattaforme online terze (come Amazon, eBay, ecc.).

Anche il rispetto di questo divieto all'uso del *marketplace* è stato oggetto, da parte di Morellato, di monitoraggi, minacce e ritorsioni in caso di violazione, contrariamente al suo comportamento visto che la società opera sui *marketplace*.

L'Autorità ha quindi ritenuto che la condotta di Morellato configuri un'intesa verticale in violazione dell'articolo 101 del TFUE perché dispone la fissazione dei prezzi di rivendita e limita l'attività online su *marketplace*, peraltro in modo discriminatorio e non proporzionale (sarebbe stato lecito se il divieto fosse stato applicato in maniera generalizzata a tutti i distributori, Morellato compresa), riducendo la concorrenza tra i rivenditori autorizzati e limitando la loro autonomia nel definire le proprie politiche commerciali.

## **2. Sanzioni per oltre 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food per intesa restrittiva della concorrenza**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 15.4.2026 pubblicato in data 28.4.2026, ha sanzionato per complessivi € 23.298.147, le società Amica Chips S.p.A. (€ 8.239.210), Pata S.p.A. (€ 7.555.387) e Preziosi Food S.p.A. (€ 7.503.550).

L'Autorità ha accertato un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 TFUE, nel mercato italiano degli snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e venduti attraverso la rete distributiva della stessa GDO a marchio privato (c.d. "*private label*").

Le tre società hanno attuato un'intesa segreta unica, complessa e continuata per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della GDO, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali.

L'Antitrust ha applicato il proprio programma di clemenza e ha concesso a Pata e ad Amica Chips il beneficio della riduzione della sanzione, in considerazione delle evidenze prodotte, significative per provare l'infrazione. Inoltre, l'Autorità ha attivato, per la prima volta dalla sua introduzione, la procedura di transazione prevista dall'art. 14-quater della legge 10 ottobre

1990, n. 287 e, grazie al buon esito di tale procedura, le tre società hanno beneficiato di un'ulteriore riduzione dell'ammenda.

## COMMERCIO INTERNAZIONALE

### Adottato il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Lo scorso 23.4.2026 la Commissione europea ha adottato il suo 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, focalizzato su energia, servizi finanziari e commercio.

Gli elementi chiave includono un futuro divieto totale dei servizi marittimi per il petrolio greggio russo, l'estensione dell'elenco delle navi collegate alla "flotta ombra", restrizioni finanziarie più severe (estese anche ad ulteriori istituti bancari russi e misure relative alle criptovalute) e nuovi divieti di importazione/esportazione su determinati beni e servizi.

In particolare, si segnala l'adozione, per la prima volta, del c.d. "strumento anti-elusione" dell'UE, ovvero il divieto di fornire determinati beni a specifici paesi terzi per evitare forniture indirette alla Russia: in questo caso il divieto è stato attivato e applicato al Kirghizistan, vietando per ora l'esportazione verso questo paese di centri di lavorazione per metalli e apparecchiature di telecomunicazione, per prevenirne la riesportazione verso la Russia.

Altre misure comprendono:

- l'inserimento di un ulteriore totale di 120 individui ed entità nel regime sanzionatorio, che così diventano soggetti a restrizioni di viaggio, divieti di transazione e destinatari di provvedimenti di congelamento dei beni. Di questi, 58 designazioni riguardano individui ed entità del complesso militare-industriale russo, inclusi 16 enti stabiliti in paesi terzi, in particolare Cina, Emirati Arabi Uniti, Bielorussia e stati dell'Asia centrale;
- 20 ulteriori banche russe, assoggettate a divieto di transazione, con eccezioni limitate come per le operazioni umanitarie.
- nuovi divieti di esportazione in diversi settori, dalla gomma ai trattori e ai servizi di cybersicurezza, nonché materiali rilevanti per il campo di battaglia (ad esempio per esplosivi);

- nuovi divieti di importazione per metalli, prodotti chimici e minerali critici non precedentemente coperti; sarà inoltre introdotta una quota per l'importazione di ammoniaca.

## **CONTRATTI**

Responsabilità da prodotto: la CGUE fa chiarezza sul termine di prescrizione, sulla prescrizione triennale e sull'estinzione dei diritti dopo dieci anni

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") ha recentemente chiarito tre questioni fondamentali del regime che disciplina la responsabilità per prodotti difettosi: la coesistenza del regime previsto dalla Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi con il regime generale della responsabilità civile, la validità del termine di dieci anni dopo il quale i diritti conferiti dalla Direttiva si estinguono e la determinazione del momento di inizio del decorso del termine di prescrizione di tre anni.

In primo luogo, la CGUE ha interpretato l'art. 13 della Direttiva, evidenziando che il regime da essa previsto non pregiudica i diritti che la persona danneggiata può vantare in base ad altri regimi di responsabilità, nel senso che il sistema di responsabilità oggettiva per prodotti difettosi non esclude, in astratto, la possibilità per la parte lesa di proporre, parallelamente, un'azione risarcitoria fondata sul regime generale della responsabilità civile basata sulla colpa, purché il fondamento giuridico sia realmente distinto dalla nozione di "difetto" della Direttiva (ad esempio, la messa in commercio di un prodotto nonostante un difetto noto o carenze nella farmacovigilanza).

A tale riguardo, la CGUE ha seguito le conclusioni dell'Avvocato Generale, il quale pure aveva ritenuto che entrambi i regimi possano applicarsi qualora il comportamento illecito contestato non sia limitato esclusivamente alla mancanza di sicurezza del prodotto.

In realtà, non vi è nulla di realmente nuovo: la coesistenza del regime di responsabilità del produttore con il regime generale della responsabilità civile non era infatti seriamente controversa.

Si tratta quindi di una semplice conferma di un orientamento già consolidato nella giurisprudenza.

Per quanto riguarda l'art. 11 della Direttiva, secondo cui i diritti conferiti alla persona danneggiata si estinguono allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione, la CGUE ha stabilito che tale termine è valido e compatibile con il diritto di accesso a un giudice sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Su questo punto, la Corte non ha seguito le conclusioni dell'Avvocato Generale, il quale aveva proposto di dichiarare invalido tale termine nella misura in cui potrebbe estinguere i diritti delle vittime di malattie progressive che non sono in grado di valutare pienamente il danno entro dieci anni. La CGUE ha sottolineato che il diritto dell'Unione mira a realizzare un equilibrio tra la tutela dei soggetti danneggiati e la necessità di limitare nel tempo il sistema di responsabilità oggettiva.

In sostanza, la CGUE ha evidenziato la necessità di bilanciare il risarcimento del danno con la salvaguardia dell'innovazione, in un contesto in cui i produttori sono soggetti a un regime di responsabilità particolarmente gravoso.

La Corte ha tuttavia sottolineato la possibilità per la persona danneggiata di evitare l'estinzione dei diritti dopo dieci anni avviando un'azione giudiziaria, comprese azioni di accertamento, purché il diritto nazionale preveda strumenti procedurali efficaci a tal fine.

In sintesi, un'azione proposta dopo tale termine deve essere considerata inammissibile per estinzione dei diritti conferiti dalla Direttiva.

Per quanto riguarda l'art. 10 della Direttiva, relativo al termine di prescrizione di tre anni, la CGUE ha nuovamente respinto la soluzione proposta dall'Avvocato Generale, secondo cui tale termine dovrebbe decorrere solo dalla "stabilizzazione" del danno nei casi di malattia progressiva.

La CGUE ha chiarito che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la persona danneggiata ha conoscenza, o può ragionevolmente avere conoscenza, cumulativamente:

- (i) del danno che si è manifestato in modo definitivo e chiaramente identificabile in relazione al prodotto presumibilmente difettoso, indipendentemente dalla sua evoluzione successiva;
- (ii) del difetto;
- (iii) dell'identità del produttore.

Il criterio della "stabilizzazione" è stato respinto in quanto indeterminato e, nei casi di malattie progressive, suscettibile di coincidere con la morte stessa della persona danneggiata, risultando incompatibile con le esigenze di prevedibilità e certezza del diritto che la Direttiva intende garantire.

Dal punto di vista pratico, la sentenza è assai rilevante per i contenziosi.

Per i produttori, la CGUE conferma l'impianto centrale del regime previsto dalla Direttiva: un termine di prescrizione di tre anni, basato sulla conoscenza del danno, del difetto e del produttore, e un termine di dieci anni decorrente dalla messa in circolazione del prodotto, oltre il quale i diritti conferiti alla persona danneggiata si estinguono, salvo che sia stata avviata un'azione nel frattempo.

Ciò evita una responsabilità potenzialmente illimitata nei casi di malattie progressive, imponendo al contempo alle vittime di utilizzare tempestivamente gli strumenti processuali disponibili (incluse le azioni di accertamento) per tutelare la propria posizione.

Per le persone danneggiate, il messaggio è duplice: da un lato, la tutela offerta dal sistema di responsabilità oggettiva resta garantita, anche in presenza di malattie progressive; dall'altro, non è possibile attendere indefinitamente la "stabilizzazione" clinica prima di agire.

È quindi prudente avviare tempestivamente il procedimento, considerando che, dopo la messa in circolazione del prodotto, i diritti conferiti dalla Direttiva si estinguono in linea di principio dopo dieci anni, pur potendo, entro tale periodo, adattare le domande e quantificare ulteriori voci di danno in funzione dell'evoluzione della situazione clinica

Infine, la sentenza è utile anche alla luce della nuova Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotto.

Sebbene sia stata resa sotto il vigore della precedente Direttiva e quindi non affronti direttamente le nuove norme, il nuovo regime, applicabile ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a partire dal 9 dicembre 2026, mantiene il modello del termine di prescrizione di tre anni (decorrente dalla conoscenza del danno, del difetto e del produttore) e del termine di dieci anni (salvo il caso particolare dei "prodotti sostanzialmente modificati"). Introduce tuttavia, per alcuni casi di lesioni personali in cui la "latenza" del danno impedisce l'esercizio dell'azione entro tale periodo, un termine esteso fino a venticinque anni.

Il recepimento della nuova Direttiva negli ordinamenti nazionali e la sua successiva interpretazione continueranno, nei prossimi anni, a sollevare importanti questioni applicative davanti ai giudici nazionali e alla CGUE (**Corte di Giustizia UE, sentenza del 26.3.2026 resa nella causa C-338/24**).

## CRISI D'IMPRESA

Rimesse solutorie: la Cassazione riafferma la bipartizione e ribalta il carico probatorio

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, c.3, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal D.Lgs. 5/2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.

Nel caso di specie la Cassazione ha riformato la sentenza della Corte d'Appello che, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale, aveva rigettato la revocatoria fallimentare, affermando che gravava sulla attrice l'onere di provare la riduzione in modo consistente e durevole dell'esposizione debitoria per effetto delle rimesse da revocare.

La Corte rileva innanzitutto che il termine «rimessa» utilizzato dall'art. 67, c.3, lett. b) richiama il concetto elaborato per il conto corrente ordinario (art. 1823 c.c.) e, attraverso la tradizionale giurisprudenza, designa un atto «neutro» che acquisisce natura di pagamento solo se e in quanto annotato su conto scoperto o in sconfinamento dell'affidamento. La norma non può pertanto prescindere dalla qualificazione del versamento come atto solutorio.

In secondo luogo, la Corte osserva che il comma 3 dell'art. 67, vigente *ratione temporis*, manca di una propria disciplina del presupposto soggettivo (*scientia decoctionis*) e del periodo sospetto (sei mesi o un anno): elementi che non possono che essere mutuati dal precedente comma 2, di cui il comma 3 costituisce un'eccezione e non una fattispecie autonoma.

Le rimesse solutorie sono dunque revocabili ai sensi del comma 2, mentre il comma 3, lett. b), introduce un fatto impeditivo alla revocabilità ordinaria, che deve essere allegato e provato dalla banca convenuta.

In terzo luogo, la Corte richiama il principio secondo cui sarebbe contraddittorio, da un lato, esentare il curatore dall'indicazione dei singoli versamenti solutori (essendo sufficiente l'indicazione del conto e del periodo) e, dall'altro, addossargli l'onere di provare la connotazione di tali versamenti come «consistenti e durevoli».

Infine, in chiave storico-evolutiva, il concetto di «durevolezza» è ricondotto

all'evoluzione legislativa del criterio giurisprudenziale delle rimesse bilanciate: così come in passato la giurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse che, pur solutorie, fossero funzionalmente collegate a successivi prelievi, il legislatore ha codificato e ampliato tale esonero mediante il requisito della durevolezza, confermato anche nell'art. 166, comma 3, lett. b), del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) (**Cassazione civile, sentenza n. 5847 del 15.3.2026**).

## FAMIGLIA & SUCCESSIONI

### 1. Polizza vita agli "eredi": è beneficiario chi riveste il titolo al momento del decesso

Se il testatore attribuisce il premio di una assicurazione sulla vita agli "eredi", siano essi "testamentari" o "legittimi", per individuare il beneficiario (o i beneficiari) bisogna guardare a chi effettivamente rivesta quel ruolo al momento della morte del *de cuius*.

Si è trattato di un uomo che aveva indicato come beneficiari della sua assicurazione vita gli "eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi".

Successivamente aveva redatto il suo testamento, lasciando ai figli quasi tutto il patrimonio, mentre alle sorelle aveva attribuito i "rimanenti contanti". Alla sua morte le sorelle hanno chiesto l'indennizzo della polizza sostenendo di essere eredi testamentarie, mentre l'assicurazione e i figli hanno sostenuto che erano solo legatarie.

La Cassazione ha dato ragione a questi ultimi affermando il seguente principio di diritto: *"la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 cod. civ., si pone alla stregua di «atto inter vivos con effetti post mortem», sicché l'individuazione quali beneficiari degli «eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi» ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente".*

Non possono dunque rientrarvi coloro che, pur indicati nel testamento come destinatari di beni, non rivestano tale qualità (**Corte di Cassazione, sentenza n. 10382 del 20.4.2026**).

**2.** Le attribuzioni tra coniugi durante il matrimonio sono normalmente irripetibili, salvo prova del loro valore eccezionalmente elevato e sproporzionato

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa.

Ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l'onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l'apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo rilievo a tal fine la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell'altro coniuge.

Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è dunque il seguente: *"Le somme versate durante il matrimonio si presumono destinate ai bisogni della famiglia e quindi non si restituiscono.*

*Tuttavia, se l'apporto è eccezionalmente elevato e sproporzionato, può configurarsi un arricchimento ingiustificato dell'altro coniuge" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8793 del 8.4.2026).*

## LAVORO

**1.** Per il Garante Privacy gli account di posta aziendale "individualizzati" legittimano l'ex dipendente a pretendere la consegna di tutti i messaggi trasmessi e ricevuti con quell'account

Con il discutibile provvedimento n. 165 del 12.3.2026, pubblicato in data 15.4.2026, il Garante della Privacy è tornato ad occuparsi di posta elettronica aziendale e cessazione del rapporto di lavoro dell'ex-dipendente.

Il caso origina da un ex dipendente che, appunto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha presentato all'ex datore di lavoro istanza di accesso a tutto il contenuto, senza distinzione alcuna, della sua casella di posta elettronica aziendale "individualizzata" (ossia, nome.cognome@azienda.it) assegnatagli e utilizzata per svolgere l'attività lavorativa.

L'ex datore di lavoro aveva invece selezionato le e-mail a contenuto personale e ne aveva consegnato copia all'ex dipendente, contestando la richiesta di avere copia di tutte le altre, afferenti invece all'attività lavorativa e contenenti informazioni di carattere riservato dello stesso datore di lavoro.

Sul reclamo presentato dall'ex dipendente al Garante, quest'ultimo ha sanzionato la condotta dell'ex datore di lavoro, obbligandolo a consegnare tutto il contenuto dell'account di posta elettronica aziendale e irrogandogli una sanzione amministrativa di € 50.000.

Secondo il Garante, la casella di posta elettronica fornita dall'azienda e utilizzata durante il rapporto di lavoro, in quanto "individualizzata", rientrerebbe nella piena ed esclusiva disponibilità del lavoratore. Di qui il suo diritto ad avere copia di tutti i messaggi scambiati, con l'unica eccezione di quelli in relazione ai quali il datore di lavoro sia eventualmente in grado di fornire la prova (alquanto ardua) che contengano segreti industriali e aziendali.

Aggiunge il Garante che, poiché *"le comunicazioni in transito su un account individualizzato sono inevitabilmente riconducibili a dati personali dell'assegnatario dell'account"*, non sarebbe consentito esaminarne il contenuto, neppure per limitare l'accesso, come aveva fatto la società, alle sole comunicazioni di carattere personale, dato che *"anche le comunicazioni di tipo elettronico scambiate sul luogo di lavoro rientrano (...) nelle nozioni di "vita privata" di "corrispondenza" di cui all'art. 8 [CEDU]"*, in quanto *"la linea di confine tra ambito lavorativo/professionale e ambito strettamente privato non sempre può essere tracciata con chiarezza"*.

Il provvedimento del Garante ravvisa ulteriori violazioni nella conservazione delle e-mail per un periodo di 5 anni (considerato eccessivo), così come nella conservazione dei log di navigazione in Internet per 12 mesi, un arco temporale ritenuto anch'esso incongruo.

Infine, il Garante rileva che sia il *back-up* della posta elettronica, sia la conservazione dei log della navigazione in Internet, in quanto strumenti che consentono un controllo a distanza dell'attività lavorativa, sarebbero soggetti

all'obbligo di preventivo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (art. 4, c.1, Statuto dei Lavoratori)

## 2. Il DURC non è sufficiente a dimostrare la regolarità contributiva del datore di lavoro

Il mero possesso del DURC non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all'Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 che qualifica il Durc come condizione necessaria, ma non sufficiente, per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta *"l'assenza di violazioni nelle predette materie"* e restano *"fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi"* (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 9057 del 10.4.2026**).

## 3. I caregiver godono delle stesse tutele anti-discriminazione riconosciute ai lavoratori disabili

La Cassazione rafforza le tutele a favore dei lavoratori dipendenti che rivestono la funzione dei c.d. *caregiver*, parificandoli sostanzialmente ai lavoratori disabili.

Il divieto delle c.d. "discriminazioni indirette", anche alla luce della normativa e giurisprudenza europea, postula *"l'adozione di soluzioni ragionevoli"* da parte del datore di lavoro che non abbiano *"natura provvisoria"* e tengano conto delle *"specificità diverse"* dei *caregiver* e dei loro assistiti.

Inoltre, viene censurato anche il comportamento "omissivo" nei confronti del dipendente che, per accudire il familiare, si dichiara anche disponibile a un "demansionamento".

Dunque, il datore di lavoro deve adottare anche per i *caregiver* soluzioni stabili e ragionevoli, salvo costi sproporzionati.

La sentenza si chiude con l'enunciazione di ben quattro principi di diritto:

1. *"Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver la mancata adozione di soluzioni ragionevoli, ai sensi*

*dell'art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che consentano al predetto caregiver di fornire al figlio affetto da disabilità l'assistenza necessaria a permettere le cure che le sue condizioni richiedono".*

2. Ugualmente discriminatoria è la condotta del datore che "al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza su di lui gravanti, adottati per un periodo di tempo irragionevolmente lungo provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva";
3. discriminatorie anche quelle condotte che mettono "sullo stesso piano lavoratori con specificità diverse".
4. Infine, integra sempre una discriminazione indiretta il "comportamento omissivo" sulla disponibilità del caregiver di essere "eventualmente adibito anche a mansioni inferiori al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa ... come conseguenza degli obblighi di assistenza dei quali è onerato" (**Corte di Cassazione, sentenza n. 9104 del 10.4.2026**).

#### **4. Illegittimo il licenziamento disciplinare in presenza di certificato medico attestante la malattia**

Il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansioso-depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici e conseguente assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell'accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico-legale, che non risultano essere stati effettuati nel corso del giudizio di merito.

In applicazione di tale principio è stata ritenuta del tutto incongrua la valutazione in ordine alla superficialità di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri, in quanto fondata su un accertamento solo "visivo" del paziente, espressa dal giudice del reclamo che ha respinto la domanda intesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società; tale valutazione si è tradotta, invero, in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 8738 del 8.4.2026**).

## RESPONSABILITA' CIVILE

1. Se i passeggeri sono trattenuti in aeroporto in attesa del volo successivo, risulta violato l'art. 16 Cost. col conseguente diritto al risarcimento del danno

In tema di danni da inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, sussiste il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto costituzionalmente tutelato ex art. 16 Cost. della libertà di circolazione. In particolare, motiva la Suprema Corte, non si può dubitare che il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione sia compreso dal trattenimento forzato in aeroporto dei passeggeri, a maggior ragione se messi nell'impossibilità di allontanarsi per recarsi in albergo e senza ricevere alcuna assistenza da parte della compagnia aerea per tutta la durata della loro permanenza in aeroporto in attesa del nuovo volo, risentendo in tal modo un disagio che ben può essere valutato come lesione di un diritto costituzionalmente garantito, inteso come limitazione alla loro "libertà di movimento", con conseguente compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 8999 del 9.4.2026**).

2. Anche se c'è occupazione *sine titulo*, il danno non è *in re ipsa*

In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 10549 del 24.4.2026**).

### **3.** Se il danno biologico è di rilevante entità, il danno morale si presume

In caso di danno biologico di rilevante entità, (nel caso di specie, pari al 30%), non può ragionevolmente negarsi un'elevata efficacia, sul piano presuntivo, in particolare, sotto il profilo dell'apprezzabile riconoscibilità di un danno morale effettivamente sofferto dalla persona lesa in corrispondenza di tale sensibile menomazione fisica (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 9027 del 10.4.2026**).

### **4.** Non basta dire "*pioggia eccezionale*" per invocare il caso fortuito

Quando il caso fortuito è rappresentato da precipitazioni atmosferiche, la giurisprudenza richiede un accertamento rigoroso della loro eccezionalità statistica, da condurre mediante dati pluviometrici attendibili, riferiti al contesto territoriale specifico e provenienti da fonti istituzionali o comunque verificabili

In tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., dunque, l'esimente del caso fortuito per precipitazioni atmosferiche richiede la prova, gravante sul custode, dell'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento, da accertarsi mediante dati pluviometrici oggettivi, scientificamente attendibili e riferiti al contesto territoriale specifico.

Il CTU può acquisire dati pubblicamente accessibili necessari ai quesiti, ma tali elementi devono essere verificabili e non possono supplire all'onere probatorio della parte, né fondarsi su informazioni generiche o prive di

adeguata validazione (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 8474 del 4.4.2026**).

## 5. Il risarcimento in forma specifica non si può mai cumulare con quello per equivalente

Il risarcimento del danno in forma specifica non può mai cumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione del generale principio in virtù del quale il risarcimento non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima (**Corte di Cassazione, sentenza n. 7494 del 29.3.2026**).

## SOCIETA'

### 1. L'acquirente risponde dei debiti dell'azienda acquistata solamente se iscritti nelle sue scritture contabili

La Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato l'orientamento secondo cui l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei suoi libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda stessa e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 c.c.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta dall'acquirente (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 9704 del 15.4.2026**).

### 2. Non basta la parentela tra soci di società diverse per sostenere l'esistenza di un collegamento societario esterno

In tema di società collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.3 c.c., il collegamento societario esterno richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra, che non si può desumere solo dal rapporto di parentela o di affinità soci delle due società.

In ogni caso, l'accertamento di tale collegamento societario non vale a far presumere, ai sensi dell'art. 2497 *sexies* c.c., l'esistenza di un gruppo societario, che invece richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione (**Corte di Cassazione, sentenza n. 9260 del 13.4.2026**).

### 3. Negli accordi di risanamento, sono tassabili le plusvalenze generate dalla cessione dell'azienda

Per la Direzione Entrate dell'Emilia-Romagna, infatti, le cifre vanno nel reddito d'impresa perché, a differenza del concordato preventivo, il giudice non sovrintende alle trattative.

Le plusvalenze da cessione dell'unica azienda in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) concorrono alla formazione del reddito d'impresa e sono, quindi, tassate nell'esercizio di competenza.

È questa la risposta data dalla Direzione regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna nell'interpello regionale n. 909-540/2025 del 15.12.2025, che ribadisce la linea interpretativa del Fisco, molto penalizzante per le soluzioni di regolazione della crisi diverse dal concordato preventivo.

L'art. 86, c.5, TUIR stabilisce che *"la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze"*.

Tuttavia, secondo la Direzione Entrate dell'Emilia-Romagna, questa disposizione non si applica a soluzioni di risanamento diverse dal concordato.

In particolare, la Direzione Regionale rileva che gli accordi di ristrutturazione differirebbero per struttura ed effetti dal concordato preventivo, perché l'accordo precede l'intervento del giudice e le trattative si svolgono tra privati, a differenza del concordato che si forma sotto la vigilanza degli organi giudiziari. Verrebbe meno, quindi, la concorsualità, perché l'accordo

non coinvolge la generalità dei creditori, ma solo gli aderenti (anche negli ADR ad efficacia estesa).

E mancherebbe anche l'ufficialità, perché l'omologa del Tribunale non rileva ai fini del perfezionamento e dell'efficacia dell'accordo, ma solo per rendere irrevocabili gli atti che ne sono esecuzione.

Infine, nelle procedure concorsuali (ma non negli accordi di ristrutturazione) il patrimonio dell'imprenditore sarebbe sottratto per tutta la procedura alle azioni esecutive.

La Direzione Regionale ritiene perciò che l'art. 86, c.5, TUIR, essendo una norma agevolativa, non può essere esteso in via interpretativa: quando il legislatore ha voluto riferirsi agli accordi di ristrutturazione lo ha fatto espressamente (negli artt. 88 e 101 TUIR).

---

*ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare [agsz@agszavvocati.it](mailto:agsz@agszavvocati.it). La nostra informativa privacy è consultabile sul sito [www.agszavvocati.it](http://www.agszavvocati.it)*

---